



Novità e opportunità in materia di commercio elettronico indiretto

Il tempo di pandemia ha fatto emergere e valorizzare le opportunità del commercio elettronico, che rimane una risorsa importante per le imprese anche dopo il boom delle vendite online. È però importante sapersi orientare ed evitare errori.

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto si segnala che trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva UE/20172455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato alla decisione del Consiglio UE 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).

Disciplina fino al 30 giugno 2021

Distinzione a seconda che si tratti di:

- a. *Cessioni effettuate nei confronti di Soggetti IVA (Business to Business - B2B):*
 - Se il soggetto Iva è italiano e la consegna viene effettuata in Italia, si applica il regime Iva previsto in Italia con conseguente emissione di fattura elettronica;*
 - Se il soggetto Iva ha sede in uno Stato membro dell'Unione Europea e la consegna viene effettuata all'interno della Comunità Europea, si applica la disciplina della cessione intracomunitaria;*
 - Se il soggetto Iva ha sede in un Paese terzo al di fuori dell'Unione Europea, si configura una cessione all'esportazione.*

- b. *Cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali (Business to Consumer – B2C):*
 - Per potersi configurare un'operazione B2C è necessario che il compratore sia una persona fisica o soggetto equiparato a persona fisica e che il trasporto venga effettuato dal venditore o a suo carico.*
 - Nel caso in cui i requisiti vengano congiuntamente rispettati, le agevolazioni previste si concretizzano nella sospensione dell'obbligo di fatturazione e dell'emissione di scontrino e ricevuta fiscale.*
 - Se il consumatore è residente in Italia, la cessione sarà assoggettata al regime Iva italiano.*
 - Se il consumatore finale è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, le cessioni sono assoggettate ad una soglia di protezione, variabile tra euro 35.000,00 e 100.000,00: se il valore dell'operazione non supera la soglia, si applica il regime Iva italiano se, al contrario, supera la soglia l'Iva verrà registrata e versata nel Paese di destinazione.*
 - Infine, se il consumatore è residente in un Paese terzo si configura una cessione all'esportazione con conseguente obbligo di bolla doganale e prova dell'esportazione effettuata.*

Disciplina dal 1° luglio 2021

Distinzione a seconda che si tratti di:

- i. Cessioni effettuate nei confronti di Soggetti IVA (Business to Business - B2B): la disciplina rimane invariata.
- ii. Cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali (Business to Consumer – B2C):

Sono state introdotti cambiamenti nella disciplina relativa alle operazioni B2C quando il consumatore finale è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea. Se l'insieme delle vendite effettuate nei confronti di tutti gli altri Stati membri non supera la soglia di euro 10.000,00, l'operazione sarà soggetta ad Iva in Italia. Se, al contrario, l'insieme delle vendite nei confronti degli altri Stati membri UE supera 10.000,00 euro, l'operazione sarà soggetta ad Iva nel Paese di destinazione e sarà liquidata tramite la procedura OSS (ex MOSS).

Se il consumatore è residente in Italia o in un Paese terzo, la disciplina rimane invariata.

Marika Vivenzi
marika.vivenzi@taxinlab.it

Silvia Pozzi
silvia.pozzi@taxinlab.it